

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 7359

Leggi di riferimento Legge 135/2001, art. 6
Legge 289/2002, art. 30, comma 2

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive € 363.095.344,75

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	363,09
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	363,09
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	336,28
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	26,8
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	0
b) impegni assunti nel 2005	0
c) pagamenti effettuati nel 2005	64,99
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	26,80
f) residui di stanziamento nel 2005	
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	15,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	11,80

LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135 - ART. 10 (Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico)

Riforma della legislazione nazionale del turismo

La legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo” prevede all’articolo 10, comma 1, l’istituzione presso il Ministero delle attività produttive del “Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico”.

Al fine di consentire l’avvio della gestione del Fondo è stata autorizzata la spesa di 7 miliardi di lire annue nel triennio 2000 – 2002 ai sensi dell’ art 10 comma 4 della predetta legge n. 135/2001.

Al riguardo si deve far presente che stante la complessità delle procedure di avvio per l’erogazione dei prestiti turistici ai sensi del predetto articolo 10 non sono stati utilizzati i fondi disponibili degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003

Nel corso dell’anno 2004 ai sensi della direttiva dell’Onle Ministro in data 13 dicembre 2004, concernente l’operatività del “Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico”, con la quale è stata affidata la gestione del “Fondo” di che trattasi all’Istituto per la Promozione Industriale con lo scopo della ottimizzazione delle procedure e la massima efficienza dell’intervento di questa Amministrazione finalizzate a favorire l’accesso ad alcune categorie di famiglie e di singoli, come previsto dall’articolo 10, comma 2, della citata legge 135/2001 ai consumi turistici, e pertanto si è proceduto ad impegnare le risorse residue disponibili sul capitolo 7460 per l’anno 2004 pari ad euro **3.615.198,00** a favore dell’IPI.

Nel corso dell’anno 2005 stante ancora il perdurare delle complessità per l’avvio delle procedure non sono stati erogati prestiti.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) non ha previsto stanziamenti sul capitolo 7460 per l’anno 2006.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 7460

Leggi di riferimento Legge 135/2001, art. 10

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive € 10.845.594,88

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	10,84
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	0
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	3,61
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	0
b) impegni assunti nel 2005	0
c) pagamenti effettuati nel 2005	0
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	3,61
f) residui di stanziamento nel 2005	0
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	3,61

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 7460

Leggi di riferimento Legge 135/2001, art. 10

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive € 10.845.594,88

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	10,84
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	0
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	3,61
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	0
b) impegni assunti nel 2005	0
c) pagamenti effettuati nel 2005	0
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	3,61
f) residui di stanziamento nel 2005	0
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	3,61

LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 273 ART. 14 (accelerazione delle procedure per il rilascio dei visti turistici)

“Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”

L’art. 14 della legge 273/2002, per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche all’estero, autorizza a favore dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo lo stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,

Dovendo procedere all’individuazione di un capitolo di bilancio dove far confluire gli stanziamenti previsti dalla citata disposizione legislativa, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno che tali importi transitassero nel capitolo 2270 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, denominato “Contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo”, differenziandoli tuttavia per finalità e modalità gestionali.

Successivamente, al fine di dare attuazione all’art. 14 della legge 273/2002 per gli anni 2002 , 2003 e 2004 si è provveduto a richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze le necessarie variazioni di bilancio a favore del capitolo 2270.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha apportato le variazioni in aumento di 1.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Questa Amministrazione ha, quindi, provveduto ad impegnare e pagare i suddetti importi per gli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004.

La legge in questione non è stata rifinanziata nel corso dell’anno 2005 e non sono stati previsti finanziamenti per l’anno 2006.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 2270

Leggi di riferimento Legge 273/2002 art. 14 "Accelerazione
delle procedure per il rilascio dei visti

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive € 3.000.000,00

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	3,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	0
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	0
b) impegni assunti nel 2005	0
c) pagamenti effettuati nel 2005	0
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	0
f) residui di stanziamento nel 2005	0
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363 – ART. 7 COMMA 6 (manutenzione e innevamento artificiale).

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”

La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 3 del 5 gennaio 2004, ed entrata in vigore il 20 gennaio 2004.

In particolare occorre rilevare che all’articolo 7 (manutenzione e innevamento programmato) - comma 6 - è previsto che lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante concessione di finanziamenti alle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale.

Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma saranno determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Attività Produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L’art. 23 (copertura finanziaria) - comma 2 - della stessa legge n. 363/2003 prevede per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 7 commi 5 e 6, una disponibilità pari a 10 milioni di euro per l’anno 2003. (5.000.000 di euro per ciascuno dei commi 5 e 6).

Per i successivi finanziamenti, a decorrere dall’anno 2004, si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Con nota n. 15011001 del 27 febbraio 2004 questa Amministrazione ha chiesto, per la gestione dei fondi sopra disponibili, al Ministero dell’economia e delle finanze l’istituzione di un nuovo capitolo denominato “Fondo per la concessione dei finanziamenti alle imprese turistiche che operano in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili”.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004 n. 33139, debitamente registrato dalla Corte dei Conti, sono state assegnate sul capitolo 7360, di nuova istituzione, 5.000.000,00 di euro.

La predetta somma di 5.000.000, non è stata utilizzata nel corso dell’anno 2004 in quanto non è stato emanato il decreto di natura non regolamentare a firma del Ministro delle attività produttive concernente le modalità e i criteri di erogazione dei finanziamenti e pertanto è stata richiesta la conservazione dei residui di stanziamento pari ad euro 5.000.000,00 per l’anno 2005.

Anche nel corso dell’anno 2005 la predetta somma di 5.000.000,00 non è stata utilizzata.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) non ha previsto stanziamenti sul capitolo 7360 per l’anno 2006.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 7360 (Capitolo di nuova istituzione)

Leggi di riferimento Legge 363/2003, art. 7, comma 6

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive € 5.000.000,00

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	5,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	0
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	5,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	5,00
b) impegni assunti nel 2005	0
c) pagamenti effettuati nel 2005	0
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	0
f) residui di stanziamento nel 2005	5,00
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, ART. 1, COMMA 119, LETTERA b)

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

La legge ha lo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche.

A tal fine, per il triennio 2004-2006 il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato	7621
Leggi di riferimento	Legge 23 agosto 2004, n. 239
Modifiche intervenute nel 2005	Legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 6 e 35
Autorizzazioni complessive	15 ml. di euro ridotti a 13

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	10,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	1,30
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0,011
d) economie a tutto il 31.12.2005	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	1,20
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	8,60
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0,00

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	5,00
b) impegni assunti nel 2005	0,046
c) pagamenti effettuati nel 2005	0,011
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	0,034
f) residui di stanziamento nel 2005	4,90
g) perenzioni nel 2005	0,00

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	3,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,00

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato	7621
Leggi di riferimento	Legge 23 agosto 2004, n. 239
Modifiche intervenute nel 2005	Legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 6 e 35
Autorizzazioni complessive	15 ml. di euro ridotti a 13

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	10,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	1,30
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0,011
d) economie a tutto il 31.12.2005	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	1,20
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	8,60
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0,00

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	5,00
b) impegni assunti nel 2005	0,046
c) pagamenti effettuati nel 2005	0,011
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	0,034
f) residui di stanziamento nel 2005	4,90
g) perenzioni nel 2005	0,00

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	3,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,00

LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, ART. 1, COMMA 119, LETTERA d) E LETTERA e)

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

La legge ha lo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche.

A tal fine, per il triennio 2004-2006 il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad "emissione zero", progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli accordi internazionali esistenti al riguardo e all'International Energy Forum, nel limite di spesa, di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato	7622
Leggi di riferimento	Legge 23 agosto 2004, n. 239
Modifiche intervenute nel 2005	Legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 6 e 35
Autorizzazioni complessive	15 ml. di euro ridotti a 13

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	10,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	5,30
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0,17
d) economie a tutto il 31.12.2005	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	5,10
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	4,60
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0,00

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	5,00
b) impegni assunti nel 2005	0,37
c) pagamenti effettuati nel 2005	0,17
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	0,19
f) residui di stanziamento nel 2005	4,60
g) perenzioni nel 2005	0,00

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	3,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,00

LEGGE 31 LUGLIO 2005, N. 160, ART. 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

La legge ratifica l'Accordo di collaborazione tra la Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro dei sommergibili nucleari, radiati dalla marina militare Russa, e il riprocessamento del combustibile nucleare esaurito.

Per l'esecuzione dell'Accordo la parte italiana – il Ministero delle Attività Produttive – è autorizzata a sottoscrivere una convenzione con la Società Gestione Impianti Nucleari “Sogin” incaricandola di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento delle attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei relativi progetti.

La Convenzione è stata sottoscritta in data 3 agosto 2005 e approvata con D.M. 28/12/2005.

A tale scopo è stata autorizzata la spesa complessiva di 360 milioni di euro per gli anni 2005-2013: 8 milioni di euro per l'anno 2005 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 fino al 2013.

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 3602

Leggi di riferimento Legge 31 luglio 2005, n. 160, art. 3

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive 360,00 ml. di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	8,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	8,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2005	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	8,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0,00

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	8,00
b) impegni assunti nel 2005	8,00
c) pagamenti effettuati nel 2005	0,00
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	8,00
f) residui di stanziamento nel 2005	0,00
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	44,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	22,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	22,00

Ministero dello sviluppo economico

Capitolo amministrato 3602

Leggi di riferimento Legge 31 luglio 2005, n. 160, art. 3

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive 360,00 ml. di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	8,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	8,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	0,00
d) economie a tutto il 31.12.2005	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	8,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0,00

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	8,00
b) impegni assunti nel 2005	8,00
c) pagamenti effettuati nel 2005	0,00
d) economie nel 2005	0,00
e) residui propri nel 2005	8,00
f) residui di stanziamento nel 2005	0,00
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	44,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	22,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	22,00